



OPI

Ordine delle Professioni Infermieristiche di Napoli

ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI NAPOLI

PIAZZA CARITÀ N. 32 – 80134 (NA)

DELIBERAZIONE N. 155

del Consiglio Direttivo dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Napoli

OGGETTO:

DELIBERA DI AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, PER IL SERVIZIO, DI VALORE INFERIORE AD EURO 140.000, DI EMISSIONE BOLLETTINI TASSA ANNUALITÀ 2019-2024, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023

Il giorno mercoledì 2 aprile 2025 alle ore 17:15 si è riunito presso la sede legale dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Napoli, in Piazza Carità 32 – 80134 (NA)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

verbale n. 10 (02/04/2025)

COMPONENTI	ASSENTI	PRESENTI
Rea Teresa – Presidente	-----	SI
Lanzuise Aniello – Vice Presidente	-----	SI
Olivieri Alessandro – Segretario	-----	SI
Capuano Angela - Tesoriere	-----	SI
Amato Guido	-----	SI
Artiola Gaetano	SI	-----
Ascione Margherita	-----	SI
D'Angelo Elisabetta	-----	SI
De Cicco Flavio	-----	SI
Faraone Vincenzo	-----	SI
Musella Salvatore	SI	-----
Naddei Maria	-----	SI
Nota Vincenzo	-----	SI
Perfetto Pasquale	-----	SI
Sannino Antonio	-----	SI

Constatata la presenza del numero legale

ADOPTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO CON VOTI

COMPONENTI	FAVOREVOLI	CONTRARI	ASTENUTI
------------	------------	----------	----------



OPI

Ordine delle Professioni Infermieristiche di Napoli

Rea Teresa – Presidente	SI	-----	-----
Lanzuise Aniello – Vice Presidente	SI	-----	-----
Olivieri Alessandro – Segretario	SI	-----	-----
Capuano Angela - Tesoriere	SI	-----	-----
Amato Guido	SI	-----	-----
Artiola Gaetano	-----	-----	-----
Ascione Margherita	SI	-----	-----
D'Angelo Elisabetta	SI	-----	-----
De Cicco Flavio	SI	-----	-----
Faraone Vincenzo	SI	-----	-----
Musella Salvatore	-----	-----	-----
Naddei Maria	SI	-----	-----
Nota Vincenzo	SI	-----	-----
Perfetto Pasquale	SI	-----	-----
Sannino Antonio	SI	-----	-----

Favorevoli 13

Contrari 0

Astenuti 0

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

COSTITUITO secondo quanto disposto dal D.L.C.P.S. n. 233/46, così come modificato dalla Legge 11 gennaio 2018 n. 3, e dalla delibera n. 680 del Consiglio Direttivo del 18/11/2024;

VISTE le attribuzioni di cui al capo I del D.L.C.P.S. n. 233/46 così come modificati dall'art. 4 della Legge 11 gennaio 2018 n. 3.

CONVOCATO tramite mail e P.E.C. con nota prot. n°0002459 del 31/03/2025

VISTO il DLCP 13 Settembre 1946 n. 233 “Ricostituzione degli ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell’esercizio delle professioni stesse”;

VISTO Il DPR 5 Aprile 1950 n. 221 “Approvazione del regolamento per l’esecuzione del decreto legislativo 13 Settembre 1946, n. 233 sulla ricostituzione degli ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell’esercizio delle professioni”;

VISTO la legge del 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO la legge n. 3/2018 “Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute”;



OPI

Ordine delle Professioni Infermieristiche di Napoli

VISTO le linee guida per la gestione dei provvedimenti degli organi collegiali per i Collegi ora Ordini delle Professioni Infermieristiche;

VISTO l'articolo 28 del *“Regolamento disciplinante l'attività degli organi del Collegio IPASVI di Napoli”*

VISTO il *“Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Attività contrattuale del Collegio Ipasvi di Napoli”*

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ed in particolare il comma 1 dell'art. 17, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

CONSIDERATO che si rende necessario acquisire il servizio di emissione dei bollettini PagoPA per le annualità 2019-2024 per assicurare la continuità del servizio di emissione dei bollettini PagoPa e consentire il recupero delle quote relative agli anni 2019-2024;

RICHIAMATA la delibera del Consiglio Direttivo n. 09 del 17/01/2025; con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2025;

VISTO l'articolo 50, co. 1, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023 che disciplina gli affidamenti diretti;

VISTO l'articolo 58 del d.lgs. n. 36/2023 che stabilisce che nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti devono, ove possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti e la mancata suddivisione deve essere motivata;

VISTO l'articolo 3 della legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO l'articolo il D.lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3 del 5 marzo 2008, in materia di rischi interferenziali;

VISTO l'articolo il D.lgs. n. 33/2013 e l'art. 28, comma 3 del d.lgs. n. 36/2023, in materia di amministrazione trasparente;

RILEVATO che i beni da acquisire sono presenti sul mercato elettronico della pubblica amministrazione e pertanto è possibile procedere all'attivazione di una trattativa diretta;

RILEVATO che da una ricerca svolta sul mercato è risultato che l'operatore economico Netaek di Dario Argenio (P.Iva 01971010648) rende disponibili i beni oggetto del presente approvvigionamento corrispondenti alle caratteristiche necessitate;

RILEVATO che l'offerta presentata dal suddetto operatore economico risulta essere congrua e conveniente se raffrontata ai prezzi praticati nel mercato elettronico per analoga tipologia di prodotto;

RILEVATO che il D.Lgs. 36/2023, all'art. 49, disciplina il principio di rotazione per gli affidamenti sotto soglia comunitaria, con possibilità di deroga in presenza di motivazioni adeguatamente documentate (comma 4);

RILEVATO che l'art. 49, comma 4, in particolare, consente la deroga al principio di rotazione in presenza di tre requisiti concorrenti struttura del mercato che renda difficoltoso il ricorso a fornitori alternativi, effettiva assenza di alternative sul mercato per il servizio richiesto e accurata esecuzione del precedente incarico, dimostrata dalla qualità della prestazione resa;

RILEVATO che il Parere ANAC n. 58/2023 e l'Atto del Presidente ANAC del 13 marzo 2024 confermano che la deroga alla rotazione è consentita solo con motivazione puntuale e rigorosa, come nel caso in esame;

RITENUTO che l'incarico precedente è stato svolto in maniera impeccabile, rispettando tutti gli adempimenti normativi e assicurando un servizio altamente professionale;

CONSIDERATO che la sostituzione dell'attuale operatore economico comporterebbe l'annullamento dei bollettini già emessi;



OPI

Ordine delle Professioni Infermieristiche di Napoli

CONSIDERATO che tale annullamento renderebbe necessario procedere a una nuova emissione e recapito dei bollettini, comportando un rilevante aggravio di costi, tempi e risorse;

CONSIDERATO che il rischio di disguidi a carico dell'utenza e di inefficienze nel processo di riscossione risulta concreto e significativo;

PREMESSO che i bollettini relativi a dette annualità sono stati già predisposti ed emessi dall'attuale operatore economico;

RITENUTO che la continuità operativa con l'attuale operatore consente di garantire la tracciabilità delle operazioni, la coerenza nella gestione dei dati e la regolarità delle attività amministrative connesse;

RITENUTO che il mantenimento dell'attuale gestore risulta conforme ai principi di buon andamento, economicità ed efficienza di cui all'articolo 1 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

RITENUTO che l'assenza di alternative equivalenti sul mercato, considerata la necessità di competenze specifiche legate alla realtà dell'ente e alla sua organizzazione, rende opportuno il mantenimento dell'attuale incaricato;

RITENUTO che la deroga al principio di rotazione è quindi pienamente legittima ex art. 49, comma 4, D.Lgs. 36/2023, come confermato dalle recenti indicazioni dell'ANAC;

RITENUTO, per le ragioni sopra esposte, di affidare la fornitura alla ditta a Netaek di Dario Argenio (P.Iva 01971010648);

RILEVATO che la stipula del contratto è subordinata al possesso dei requisiti di ordine generale di cui al d.lgs. n. 36/2023;

RILEVATO che il codice identificativo gara, C.I.G., sarà acquisito successivamente nelle modalità previste dalla normativa vigente;

APPURATO che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell'art. 26, comma 3 del d.lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI

CONSIDERATO che, trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, l'operatore economico attesta con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni, in caso che queste vengano sorteggiate sulla base del sorteggio a campione individuato con modalità predeterminate ogni anno dall'amministrazione, riservandosi la facoltà, in caso di non conferma dei requisiti stessi, di procedere alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento

RILEVATO che ai sensi del D.Lgs. 36/2023, la richiesta di garanzie a corredo dell'offerta e dell'esecuzione del contratto deve avvenire in conformità ai principi di proporzionalità ed economicità, evitando di imporre oneri ingiustificati agli operatori economici.

CONSIDERATO che l'art. 106 del D.Lgs. 36/2023, relativo alle garanzie, stabilisce che la stazione appaltante deve valutare caso per caso l'opportunità di richiedere specifiche garanzie, tenendo conto della natura dell'affidamento, dell'importo e del grado di rischio connesso alla prestazione.

CONSIDERATO che nel caso in esame, la non richiesta della caparra confirmatoria è giustificata dall'importo dell'affidamento, che è di entità tale da non rendere necessaria l'applicazione di una garanzia aggiuntiva e che la prestazione oggetto del contratto non presenta profili di rischio rilevanti, trattandosi di un servizio professionale e di una fornitura per la quale non sussistono particolari criticità in termini di esecuzione o inadempimento.



OPI

Ordine delle Professioni Infermieristiche di Napoli

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 sancisce il principio di proporzionalità nell'applicazione delle norme sugli appalti pubblici, il quale impone di evitare oneri sproporzionati rispetto all'oggetto e al valore dell'affidamento e che quindi l'imposizione di una caparra confirmatoria comporterebbe un aggravio economico ingiustificato per l'operatore economico, soprattutto nei casi di affidamenti diretti o di importo contenuto.

CONSIDERATO che per il riconoscimento del corrispettivo verrà applicato un meccanismo di pagamento progressivo e il monitoraggio dell'esecuzione del contratto, riducendo il rischio di inadempimenti, garantendo comunque la tutela della stazione appaltante.

RITENUTO che l'eliminazione della caparra confirmatoria è in linea con il principio di favorire la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, obiettivo ribadito nell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, che disciplina il principio di rotazione e l'accesso semplificato alle procedure di affidamento sotto soglia;

RITENUTO che la richiesta di una caparra potrebbe limitare la partecipazione di operatori economici di minori dimensioni, andando contro il principio di favorire la concorrenza e l'accessibilità al mercato.

PRECISATO che, in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;

PRECISATO con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

CONSIDERATO che l'operatore economico selezionato ha già eseguito incarichi simili con esito positivo e senza criticità, dimostrando affidabilità e correttezza nell'esecuzione contrattuale.;

CONSIDERATO che non risultano contenziosi o problematiche pregresse che possano giustificare la necessità di una caparra confirmatoria come garanzia aggiuntiva;

CONSIDERATO che deve essere acquisita l'attestazione resa tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dell'operatore economico relativamente al possesso dei requisiti di carattere generale previsti dagli artt. 94/98 del Codice richiesti, trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000,00 euro;

CONSIDERATO che deve essere acquisita l'attestazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari

DELIBERA

- **DI DARE ATTO** che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto;
- **DI AFFIDARE/ACQUISTARE** ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett b), del d.lgs. n. 36/2023, mediante apposita Trattativa Diretta da espletarsi sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA.), alla società Netaek di Dario Argenio (P.Iva 01971010648), il servizio di emissione e riscossione tassa iscrizione anni 2019 – 2024 per un periodo di 12 mesi decorrenti dalla data della stipula del contratto, per una spesa complessiva pari ad € 6.431,84
- **DI DARE ATTO** che il presente affidamento avviene con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 50, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023, trattandosi di appalto di valore inferiore a 140.000 euro;
- **DI NON RICHIEDERE** il versamento della caparra confirmatoria;
- **DI NON RICHIEDERE** le garanzie provvisorie;
- **DI CONFERMARE** l'assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all'operatore economico affidatario dell'appalto, e che non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del documento



OPI

Ordine delle Professioni Infermieristiche di Napoli

unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI);

- **DI DISPORRE** la stipula del contratto subordinandola al possesso dei requisiti di ordine generale di cui al d.lgs. n. 36/2023;
- **DI IMPEGNARE** la somma pari ad € 6.431,84 (seimilaquattrocentotrentuno/84) onnicomprensivi, a favore di Netaek di Dario Argenio (P.Iva 01971010648), nei limiti di bilancio, da porsi a carico del bilancio di previsione per l'anno 2025, sul capitolo n. *Compensi per la riscossione e procedure*, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza.
- **DI PROCEDERE** alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità contributiva e delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
- **DI DISPORRE** la nomina del RUP nella persona di Angela Capuano;
- **DI DARE ATTO** che, per la persona sopra designata, non risultano sussistere cause di incompatibilità e di conflitto di interessi in conformità alla disciplina vigente in materia;
- **DI ADEMPIERE**, con l'esecutività del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 27 del d.lgs. n. 36/2023;
- **DI DISPORRE**, ai fini della trasparenza, che il presente provvedimento venga pubblicato ai sensi degli artt. 37 del d.lgs. n. 33/2013 e 28, comma 3 del d.lgs. n. 36/2023;
- **DI DARE ATTO**, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR), al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione;

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile;

Letto, approvato e sottoscritto

IL TESORIERE*

(Dott.ssa Angela Capuano)

IL SEGRETARIO*

(Dott. Alessandro Olivieri)

LA PRESIDENTE*

(Dott.ssa Teresa Rea)

**l'originale del presente documento è custodito presso l'Amministrazione dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Napoli*